

TRIBUNALE DI MESSINA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

PROTOCOLLO
PER UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
- art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020 -
E TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

- art. 83 co. 7, lett. f), d.l. 18/2020 -

Il Presidente del Tribunale di Messina,
il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Messina,
il Procuratore della Repubblica di Messina,

Letto l'art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui "...*Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; (...) h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*";

letta la Delibera del CSM 26 marzo 2020, con allegate le bozze di Protocolli da concordare con l'Ordine degli Avvocati, per individuare soluzioni condivise anche con il DGSIA;

Sentiti i presidenti delle sezioni civili e del lavoro,
sentito il Presidente della Corte di Appello,
convengono quanto segue.

A) Quanto all'udienza a trattazione scritta

Attività preliminari all'udienza

1) Il giudice, quando dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. h del D.L. n. 18/2020, provvede con decreto telematico, assegnando termine sino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza a trattazione scritta (fatti salvi casi di urgenza) per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare ai difensori delle parti costituite e, laddove previsto, al Pubblico Ministero, il provvedimento di assegnazione dei termini per le note almeno quindici giorni prima (fatti salvi casi di urgenza) e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) poiché la stessa norma prevede il suddetto deposito quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, di lunghezza non superiore a due pagine, con indicazione iniziale dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i.; richieste istruttorie), anche con espresso rinvio a quelle già formulate in un atto già depositato;

L'udienza e la decisione

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione del provvedimento di cui al punto 1) a cura della cancelleria e provvede in udienza o fuori udienza; in quest'ultimo caso, l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; se con lo stesso il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

Il mancato deposito delle note scritte di cui al punto 1) verrà valutato ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

6) Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

7) Nel caso di udienza di prima comparizione, se il convenuto/resistente si costituisce telematicamente dopo i predetti termini e risulta accettata la sua costituzione, il giudice rinvia la trattazione della causa, ove ritenuto necessario per consentire all'attore/ricorrente di esercitare pienamente il contraddittorio.

8) Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato (al fine della remunerazione) dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici e dei verbali redatti ai sensi del punto 5).

B) Quanto all'udienza da remoto

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1) Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che verrà comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero se è prevista la sua partecipazione, con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Nel caso in cui si verificano esigenze di particolare urgenza (da valutare in maniera rigorosa) e non sia possibile utilizzare i mezzi sopra indicati, si provvederà all'invio del link tramite pec da parte del cancelliere o del giudice.

La comunicazione al Pubblico Ministero avverrà tramite Consolle civile P.M alla cancelleria Affari civili della Procura, la quale tempestivamente indicherà il nominativo di P.M: designato in caso di partecipazione necessaria.

2) Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti (rinvio ex art. 181/309 cpc).

3) Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno sempre mediante difensore, accedere al fascicolo informatico anche solo mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4) I procuratori delle parti o i professionisti tenuti a comparire (ad esempio curatori fallimentari o custodi) depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

5) I Consigli dell'Ordine solleciteranno i propri iscritti a comunicare anche in maniera informale (es. mediante indicazione nei propri scritti difensivi) un recapito cellulare e un indirizzo mail per il fine suindicato; in caso di delegato che parteciperà all'udienza in sostituzione, a voler indicare anche l'indirizzo email ed il recapito di quest'ultimo.

6) Verrà predisposto dal gruppo di lavoro "modelli consolle CSM/DGSIA/CNF" un modello standard di provvedimento integrato in consolle (con indicazione di giorno, ora e link per collegamento e l'avvertimento di cui al punto 2) a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabile.

In attesa della predisposizione di detti Modelli, il RID, coadiuvato dai Magrif, predisporrà un adeguato modello che verrà fornito a tutti i giudici togati e onorari del distretto.

7) Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati anche al fine di consentire agli avvocati di poter gestire eventuali altre udienze telematiche fissate, avendo cura gli avvocati di comunicare in cancelleria l'eventuale coincidenza con altra udienza.

8) La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

9) Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto o cartolare) dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

10) L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Nel verbale di udienza il giudice:

a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza nel corso del collegamento (che avverrà preferibilmente non dal Tribunale fatta salva comunque la possibilità del Giudice di collegarsi dall'Ufficio), di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori); il Pubblico Ministero si collegherà dall'Ufficio di Procura e garantirà preferibilmente la connessione tramite LAN

b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

c. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

11) Il giudice, i procuratori delle parti e le parti stesse, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

12) La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; il Pubblico Ministero potrà esibire atti da produrre e regolarizzare il deposito che avverrà successivamente a mezzo Consolle civile PM, utilizzando lo strumento "parere" con allegazioni.

13) In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

14) Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; darà anche lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva

difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

15) Nel caso di **udienza collegiale**, gli adempimenti suindicati verranno curati dal giudice relatore e, nel giorno della udienza, tutti i componenti del Collegio si collegheranno ed il verbale sarà redatto dal giudice relatore sulla propria consolle che, al fine del deposito, lo invierà in controfirma al Presidente.

16) Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

- a. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
- b. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
- c. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;
- d. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

Messina, 20 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale f.f.
di Messina



Il Procuratore della Repubblica
di Messina

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

